

FONDAZIONE
"CONTE DR. CARLO CARACCI"
Via Roma 46
46010 Gazzuolo (MN)

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIMENTO, LA PERMANENZA E LA DIMISSIONE DEGLI OSPITI

Nella RSA di Gazzuolo, si ricoverano persone di ambo i sessi, secondo le norme di cui al Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia, le indicazioni previste dall'Azienda Sanitaria locale, e delle norme degli articoli seguenti:

ART. 1

La domanda di ammissione alla graduatoria, in carta libera, diretta all'Amministrazione secondo il formulario predisposto, dovrà essere corredata di certificato medico, utilizzando la scheda predisposta, e dall'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (privacy). La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da un familiare del richiedente. Le domande di ammissione saranno valutate da una Commissione composta dal Direttore Sanitario, dalla Coordinatrice e dal Direttore Segretario, che ogni lunedì predisporranno la graduatoria in base alle domande pervenute nella settimana precedente.

A posto libero la Coordinatrice od un suo delegato interpellerà il familiare dell'ospite primo nella graduatoria per la disponibilità all'ingresso del richiedente. In caso di risposta affermativa, il familiare verrà convocato presso gli uffici della Fondazione per la compilazione della domanda di ricovero e per la sottoscrizione dell'impegno al pagamento della retta di degenza. I documenti da consegnare sono quelli previsti ed allegati alla modulistica di ingresso. Dal momento dell'accettazione del posto, il familiare si impegna a pagare l'importo della retta in vigore, anche senza il ricovero del richiedente.

ART. 2

L'ammissione è disposta, previa autorizzazione del Direttore Sanitario, il quale valuterà l'idoneità all'inserimento nella struttura, previa visita medica di accertamento delle reali condizioni fisiche, e tenuto presenti le condizioni di assistenza e la disponibilità dei posti letto nei vari reparti. Il Direttore Sanitario si avvarrà, per la determinazione dei nuovi ingressi, della collaborazione del Medico dell'Istituto e della Coordinatrice di reparto.

ART. 3

La residenza nel territorio del Comune di Gazzuolo, costituisce titolo di preferenza per l'ammissione, a parità di condizioni mediche accertate. Per l'ammissione sono comunque da tenere in considerazione le norme previste nell'allegato dispositivo

ART. 4

Le rette di degenza, sono determinate dall'Amministrazione dell'Ente.

ART. 5

E' prevista, qualora vi sia indisponibilità immediata, la prenotazione del posto letto. La prenotazione prevede l'impegno al pagamento di una quota fissata dall'Amministrazione dell'Ente, corrispondente alla retta giornaliera applicata. Qualora il letto prenotato si renda disponibile per il ricovero, i famigliari previo avviso da parte dell'Ente, hanno l'obbligo di confermare il ricovero entro tre giorni dalla chiamata. Decorso tale termine la prenotazione si ritiene decaduta.

ART. 6

La retta dovrà essere versata mensilmente, in via posticipata, a seguito di emissione di regolare fattura, direttamente presso gli istituti di credito indicati nella fattura stessa.

ART. 7

Nei periodi di assenza per motivi di cura o per ricovero in ospedale, la retta viene applicata per intero fino al 15° giorno di assenza, ridotta del 30% dal 16° al 30° giorno di assenza, ridotta del 50% dal 31° giorno in poi.

Per assenze temporanee relative a soggiorni presso famigliari od in località termali o turistiche, non viene applicata alcuna riduzione.

ART. 8

L'ospite che per qualsiasi motivo intenda lasciare la RSA, deve comunicare le proprie intenzioni con cinque giorni di anticipo dalla data fissata. Il mancato preavviso da diritto all'Ente di avvalersi della penale.

ART. 9

La retta è comprensiva di tutte le spese inerenti l'uso della stanza e di quanto attiene l'esercizio della Rsa e cioè, vitto (nei limiti del menù formulato dalla tabella dietetica), bagni o docce, materiale di consumo per l'igiene quotidiana (shampoo, bagnoschiuma, saponi e carta igienica), lavanderia-guardaroba, assistenza sanitaria, infermieristica e riabilitativa, e farmaceutica, secondo le disposizioni regionali, il servizio ambulanza dietro prescrizione medica e nel rispetto delle norme che regolano il servizio medesimo. Restano a totale carico dell'ospite la custodia e la conservazione di abiti, biancheria, calzature ed effetti personali **tra i quali un rasoio elettrico con relative testine di sostituzione.**

ART. 10

La rinuncia del garante o la mora superiore a trenta giorni del pagamento della retta porterà l'Amministrazione a decidere la dimissione d'ufficio.

ART. 11

I pasti sono fissati dal menù giornaliero predisposto dalla dietista dell'Ente, salvo diversa indicazione della Direzione sanitaria, ed esposto in luogo idoneo per la consultazione.

ART. 12

E' dovere dell'ospite conservare con ordine e pulizia la propria stanza e quanto altro assegnato in dotazione personale o collettiva. Deterioramenti di mobili ed immobili della RSA dovuti ad incuria od indisciplina dell'ospite dovranno essere risarciti. L'ospite dovrà concedere l'accesso alle stanze, nelle ore stabilite, al personale addetto alle pulizie.

ART. 13

E' vietato tenere animali e consumare bevande alcoliche non permesse.

ART. 14

L'ospite può disporre di apparecchio radio o radiotelevisivo proprio, purché, l'uso non venga a turbare la quiete della RSA. Può seguire i programmi televisivi servendosi degli apparecchi della RSA fino a chiusura delle trasmissioni.

ART. 15

L'ospite è tenuto ad un comportamento educato e civile verso chiunque. Deve vestire con decenza ed in modo adeguato al decoro della RSA. Deve rispettare le norme fissate dalla Direzione.

ART. 16

E' concessa ampia libertà di entrata ed uscita dalla RSA con il solo obbligo di rispetto degli orari dei pasti e del rientro serale che viene fissato per le ore 20.00 nei mesi invernali e per le ore 22.00 nei mesi estivi.

L'assenza ingiustificata alla distribuzione dei pasti non comporta alcuna riduzione di retta né impegna alla conservazione del pasto.

Il rientro protratto oltre gli orari previsti dovrà essere di volta in volta autorizzato.

Durante le ore di uscita gli ospiti non possono accedere alla cucina o ad altri locali quali lavanderia, sale bruciatori cantine, scantinati ecc. per non creare dei disservizi.

ART. 17

Il cattivo comportamento dentro e fuori la RSA, lo stato di ubriachezza, l'incapacità di adeguarsi alla vita di comunità, a criterio insindacabile dell'Amministrazione, sentito il parere della Direzione Sanitaria, comporta la dimissione dalla RSA in qualsiasi momento.

ART. 18

La collocazione dell'ospite nel posto letto viene fissata dalla Direzione Sanitaria. Eventuali cambiamenti nell'assegnazione delle stanze sono di esclusiva competenza della Direzione Sanitaria valutate le necessità dei singoli e generali dell'Ente.

ART. 19

La restituzione di quanto è di proprietà dell'ospite dimesso o deceduto, verrà fatta, agli aventi diritto, a termine di legge.

ART. 20

I parenti possono accedere alla Casa di Riposo, per visite, nei seguenti orari:

Feriali : dalle 09.30 alle 11.45
 dalle 15.30 alle 19.00

Festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 19.00

Per casi particolari saranno concessi permessi speciali controfirmati della Direzione Sanitaria .

ART. 21

Parenti o famigliari potranno ottenere informazioni precise rivolgendosi solo ed esclusivamente alla Direzione Sanitaria per quanto riguarda il settore sanitario, alla Coordinatrice di Reparto per quanto riguarda il settore Socio Assistenziale, ed alla Segreteria per quanto attiene il settore amministrativo.

ART. 22

Parenti, famigliari, conoscenti dell'ospite sono diffidati dall'introdurre nella Casa bevande alcoliche e farmaci senza il consenso della Direzione Sanitaria.

ART. 23

Famigliari e garanti di nuovi ospiti o di ospiti dimessi, devono presentarsi, in ogni caso, all'Amministrazione che ne curerà la registrazione sia amministrativa che sanitaria. Nessun altro è delegato a compiere tale formalità.

ART. 24

I reparti che accolgono gli ospiti sono divisi a seconda delle condizioni assistenziali e sanitarie degli stessi. Le eventuali richieste di ricoveri nelle medesime stanze di soggetti di sesso diverso, dovranno essere vagliate singolarmente dalla Direzione Sanitaria a seconda della disponibilità e della compatibilità.

ART. 25

Le funzioni religiose, fissate dal cappellano e dalle suore in accordo con la direzione, sono libere per la frequenza degli ospiti e dei relativi famigliari e conoscenti.

ART. 26

I parenti che in certi casi assistono i ricoverati ammalati, devono essere esplicitamente autorizzati a protrarre la loro permanenza nei reparti, dalla Direzione Sanitaria che rilascerà un apposito permesso.

ART. 27

Se durante la permanenza dell'ospite nella struttura, su segnalazione della Direzione Sanitaria, la situazione dello stesso peggiori notevolmente, in modo da richiedere un'assistenza quotidiana eccedente gli standard previsti dal Piano Socio Assistenziale della Regione, è fatto carico ai famigliari dell'ospite provvedere all'inserimento in struttura di un addetto all'assistenza.

ART. 28

E' fatto assoluto divieto agli estranei di intrattenersi in qualsiasi reparto della Casa in orari diversi dai periodi di visita prefissati.